

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria

Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di ratifica in esame – già approvato dal Senato con

modificazioni – è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, validata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento agli articoli 2 dell'Accordo, 3 del Protocollo addizionale, nonché agli articoli da 1 a 15 del Regolamento dei contratti, recanti «Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose», rileva che, con riferimento agli oneri connessi alle riunioni della Struttura bilaterale e allo svolgimento delle visite ispettive, non vi sono osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Ritiene peraltro utile acquisire dal Governo una conferma che gli eventuali adempimenti aggiuntivi posti in capo al prefetto di Torino siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito agli articoli 3 dell'Accordo, 2 del Protocollo addizionale e 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, recanti «Realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione», prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei documenti consegnati durante l'esame del provvedimento presso il Senato. Prende, altresì, atto di quanto evidenziato nella predetta documentazione, secondo la quale per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si provvederà a legislazione vigente per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, nonché del fatto che eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi. Reputa peraltro utile che siano indicati gli importi corrispondenti alle percentuali di finanziamento europeo, indicate dalle norme e dalla documentazione tecnica, nonché gli importi delle altre componenti da detrarre dall'onere complessivo di 8,3 miliardi di euro, al fine di verificare la quantificazione dello stanziamento di circa 2,6 miliardi, e della relativa mo-

dulazione temporale, previsto a carico della finanza pubblica sulla base della vigente normativa. A tal proposito, sarebbero altresì utili indicazioni, anche di massima, circa la dinamica di spesa eventualmente già scontata nei tendenziali in relazione al predetto stanziamento pluriennale di 2,6 miliardi, anche a seguito delle parziali rimodulazioni intervenute successivamente alla legge n. 228 del 2012 ed indicate nella documentazione tecnica fornita durante l'esame al Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Segnala altresì che l'articolo 3, comma 3, reca invece, attraverso il richiamo all'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia in relazione ad eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni dei costi connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nonché delle citate spese per missioni.

Il Ministro Graziano DELRIO assicura che agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento in capo al Prefetto di Torino, finalizzati al contrasto di infiltrazioni mafiose, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Chiarisce poi, con riferimento all'ammontare dei finanziamenti europei, che la percentuale di cofinanziamento della Commissione europea dal momento

della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo fino al 2019 è pari al 50 per cento del costo, per ciò che concerne la componente relativa agli studi ed alle indagini geognostiche, e al 40 per cento del costo, per ciò che concerne la componente relativa ai lavori. Precisa inoltre che, per il periodo successivo al 2019, la conferma di tale cofinanziamento dipenderà dall'approvazione dei bilanci e dei quadri finanziari pluriennali dell'Unione europea, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. Evidenzia, infine, che alla realizzazione dell'opera si provvederà comunque nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4151 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento in capo al Prefetto di Torino, finalizzati al contrasto di infiltrazioni mafiose, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'ammontare dei finanziamenti europei, la percentuale di cofinanziamento della Commissione europea dal momento della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo fino al 2019 è pari al 50 per cento del costo per ciò che concerne la componente studi ed

indagini geognostiche e al 40 per cento per ciò che concerne la componente lavori;

per il periodo successivo al 2019, la conferma di tale cofinanziamento dipenderà dall'approvazione dei bilanci e dei quadri finanziari pluriennali dell'Unione europea, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori;

alla realizzazione dell'opera si provvederà, comunque, nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Ministro Graziano DELRIO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di argomentare compiutamente le ragioni di tale dissenso nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) intende richiamare l'attenzione del Ministro Delrio su talune specifiche questioni che a suo giudizio rivestono carattere di preminente interesse rispetto alle competenze proprie della Commissione bilancio. In primo luogo, stigmatizza la mancata definizione a tutt'ora dell'importo complessivo del contributo economico a carico dell'Unione europea per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, ritenendo tale circostanza pregiudizievole all'effettiva conclusione del procedimento parlamentare di ratifica degli Accordi in esame. In secondo luogo, evidenzia la sostanziale vaghezza ed ambiguità dei parametri sottostanti il meccanismo di aggiornamento dei costi di investimento del progetto, che a suo avviso potrebbero condurre a rilevanti variazioni in aumento rispetto alla

quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione dell'opera, indicati nella relazione tecnica in una misura pari a circa 2,5 miliardi di euro. Nel ritenere inoltre ingiustificata la decisione del Governo di accelerare i tempi di approvazione del disegno di legge in esame, auspica che sulle questioni sopra richiamate possano essere quanto prima forniti alla Commissione bilancio adeguati elementi di informazione, anche tenuto conto della particolare natura dell'opera e del volume degli investimenti interessati.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Ministro Graziano DELRIO, nel confermare le percentuali di cofinanziamento della Commissione europea nei termini dianzi illustrati, fa tuttavia presente che la puntuale definizione dell'ammontare complessivo del predetto cofinanziamento non potrà che avere luogo in corso d'opera, sulla base peraltro dei bandi di gara che saranno pubblicati nell'arco dei prossimi anni. Per quanto attiene, invece, al meccanismo volto ad adeguare all'evoluzione congiunturale i costi di investimento del progetto, pur ritenendo pienamente legittime le posizioni espresse dalla deputata Castelli, osserva tuttavia come tale questione sia oggetto di specifica valutazione da parte degli organismi competenti.

Laura CASTELLI (M5S), nel ribadire la sostanziale indefinitezza dei parametri sottostanti il meccanismo di aggiornamento dei costi relativi alla realizzazione dell'opera, che a suo avviso dovrebbero piuttosto essere improntati a fattori di ordine squisitamente tecnico, evidenzia il carattere dirimente di tale questione rispetto all'esercizio da parte della Commissione bilancio delle proprie funzioni in materia di verifica e controllo degli andamenti di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.

Atto n. 349.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in titolo, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 8, comma 1, lettera *f*), e 5, della legge n. 124 del 7 agosto 2015. Fa quindi presente che la citata disposizione prevede il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato Italiano Paralimpico, mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico. Segnala che tale trasformazione dovrà conformarsi ai seguenti criteri di delega: invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI; avalimento da parte del nuovo ente per tutte le attività strumentali di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; transito del personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico in CONI Servizi spa. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le in-

formazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica per suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Evidenzia, in proposito, che le entrate del CIP indicate dalla relazione tecnica appaiono superiori agli oneri ivi riportati, che afferiscono peraltro, secondo le indicazioni della stessa relazione tecnica, al solo personale. Ritiene quindi opportuno chiarire quali siano le ulteriori spese di cui il CIP dovrà farsi carico, anche in considerazione del fatto che talune delle entrate elencate dalla relazione tecnica hanno carattere eventuale, come affermato nella stessa relazione. Riguardo ai costi per il personale, andrebbe altresì acquisita conferma che l'inquadramento previsto non comporti emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti. Ritiene, infine, utile chiarire se possano determinarsi stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, con conseguente irrigidimento dei relativi costi.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

Atto n. 353.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013) e reca, all'articolo 20, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Evidenzia inoltre che l'articolo 2 della citata legge, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di immissione sul mercato e di uso di mangimi. Detta disciplina, come si evince anche dalla relazione illustrativa, sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei. Sono pertanto abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, relativi alla

medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 21 del provvedimento in esame disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di spettanza statale, stabilendo che quelli derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione – di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 – siano riassegnati alle amministrazioni statali alle quali sono affidati i compiti di controllo, ossia il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, come individuate dall'articolo 2 del provvedimento in esame. In proposito, segnala che lo schema di decreto in esame nulla dispone in relazione alle sanzioni amministrative di spettanza non statale. Sul punto ritiene necessario un chiarimento, anche in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 2, alle attività di accertamento e di irrogazione di sanzioni provvedono anche le strutture competenti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Per quanto riguarda le attività di accertamento, irrogazione e riscossione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20. Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, a tal riguardo ritiene opportuna una conferma, anche in considerazione delle modifiche complessivamente apportate all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Atto n. 355.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 7 ottobre 2014 (Legge di delegazione europea 2013). Evidenzia che l'articolo 2 della citata legge delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, fa presente quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Detta disciplina sostituisce ed integra il sistema

sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei, disponendo tra l'altro l'abrogazione del decreto legislativo n. 200 del 2011, relativo alla medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento, irrogazione e riscossione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 12. Sul punto, ritiene opportuna una conferma, anche in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, alle attività di vigilanza nonché di

accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedono anche, per quanto di rispettiva competenza, le strutture competenti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali, mentre, ai sensi del predetto articolo 12, i proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.